



La controversia tra i Negri e gli Scampicchio (1556-1725)

Tullio Vorano

Albona

Saggio scientifico originale, 2021-2022

RIASSUNTO

Nel lascito di Ermanno Stemberger, custodito presso il Museo popolare di Albona, si trovano due opuscoli inerenti al contrasto tra le nobili famiglie albonesi dei Negri e degli Scampicchio che si protrasse per lunghi anni nel corso del Sei e Settecento. Gli opuscoli contengono una documentazione interessante, che servì ai Negri per dimostrare i loro argomenti nella disputa, ma che nel tempo illustra gli usi e costumi di quei tempi in materia di contratti matrimoniali e di disposizioni testamentarie.

PAROLE CHIAVE

Albona, vertenza Negri-Scampicchio, dote, fedecomesso.

ABSTRACT

In the bequest of Ermanno Stemberger, kept in the Folk Museum of Labin, there are two pamphlets relating to the contrast between the noble Albonese families of Negri and Scampicchio that lasted for many years during the seventeenth and eighteenth centuries. The pamphlets contain interesting documentation which served the Negri family to prove their arguments in the dispute, but at the same time illustrate the customs and traditions of those times in matters of matrimonial contracts and testamentary dispositions.

KEYWORDS

Labin, Negri-Scampicchio dispute, dowry, fideicommissum.

Ermanno Stemberger (Albona, 20.02.1884-21.03.1971), intraprese dapprima la carriera militare come ufficiale dell'esercito austriaco, in seguito, dopo essere stato prigioniero di guerra in Siberia, fu ingegnere dirigente negli scavi di bauxite in Istria, in Dalmazia e in Grecia, anche se la sua grande passione era la storia. Quale storico autodidatta riuscì a recuperare e a salvare, negli anni caotici della seconda guerra mondiale, o subito dopo, importanti documenti storici che letteralmente trovò gettati per le vie albonesi. Li conservò gelosamente e se ne servì per compilare la propria *Cronistoria albonese*¹.

1 H. STEMBERGER, *Labinska povijesna kronika – povijesne skice Kožljaka, Čepića, Kršana, Šumbera*, Narodni muzej Labin, 1983. Alcuni dei suoi documenti servirono a me per realizzare tre contributi che sono stati pubblicati nella rivista "Atti" del Centro di ricerche storiche di Rovigno: *Il catastico di Albona del 1708*, in "ACRSR", vol. XXXVIII, Rovigno, 2008, pp. 283-428; vol. XXXIX, 2009, pp. 409-485; vol. XL, 2010, pp. 637-705; *Criminalità e giustizia nei registi del Volume Criminale del podestà di Albona Pier Antonio Bembo (1753-1756)*, in "ACRSR", vol. XLI, Rovigno, 2011, pp. 389-416; *Regesti dei processi criminali celebrati dai*

Il primo opuscolo è un manoscritto di trentadue pagine, dalle dimensioni di 20,2X29 cm, che sulla copertina reca il titolo *Negri co. Scampicchio*² ed è firmato, probabilmente, dall'amanuense Maracchio. Al posto del nome c'è una sigla che lascia spazio a diverse interpretazioni. Per il resto la calligrafia è chiara e facilmente comprensibile. Il manoscritto inizia con un documento del 1556 e termina con uno del 1726.

Il secondo opuscolo è uno stampato, privo di copertine, contenente quarantaquattro pagine numerate, dalle dimensioni di 20X29 cm, quindi pressoché identiche a quelle del primo. Esso inizia con lo stesso documento dell'anno 1556 e termina con un altro del 1725. All'infuori del documento del 1556, lo stampato riporta altri quattro documenti che sono identici a quelli del manoscritto.



Fig. 1 - La pagina 5 dello stampato

podestà Dandolo, Foscarini e Balbi ad Albona e Fianona negli anni 1659-1666, in "ACRSR", vol. XLII, Rovigno, 2012, pp. 571-619.

2 Più tardi la forma del cognome fu Scampicchio.

Da quanto esposto finora si potrebbe supporre che l'opuscolo manoscritto sia stato ordinato dalla famiglia Negri, probabilmente allo scopo di riunire in un volumetto i documenti più rilevanti riguardanti la vertenza con la famiglia *Scampicchio* (userò la forma del cognome di allora). In un secondo momento i Negri fecero stampare un opuscolo, che ugualmente si riferisce alla stessa lite, ma che in quanto alla documentazione riportata solamente in una piccola parte ricalca quella del manoscritto, mentre fornisce altre importanti integrazioni. La stampa di un simile opuscolo probabilmente non sarà stata di piccolo costo, ma evidentemente per i Negri essa avrà significato molto, tanto da giustificare la spesa. Non c'è dato di sapere il luogo della stampa (la tipografia, il numero di copie stampate né la data, che in ogni caso è posteriore al 1725).




Fig. 2 - La pagina 2 del manoscritto Negri co. Scampicchio

È venuto il momento di chiederci quale fu il motivo alla base del contrasto, e la risposta sta in una dote matrimoniale promessa e mai realizzata nella sua totalità. In effetti, il 21 marzo 1623 (si tratta di un errore poiché l'anno esatto è il 1633) in Albona il cavaliere Orazio de Negri stilò di propria mano un documento di dote³ con il quale promise in sposa sua figlia Isabella al signor Alvisè Scampicchio, del fu Giampaolo o Giovanni Paolo (Z. Paulo), nel quale l'ammontare della dote era stato fissato a seimila ducati. L'importo era molto cospicuo e, a nostro parere, andava in quel momento oltre le reali possibilità dei Negri. Basti pensare che poco meno di tre decenni prima, nel 1593, nel *Libro facultà* di Albona⁴ il maggior contribuente della località, il capitano Giovanni Battista Negri, assieme ai nipoti (Marchioro o Marchiò, Tranquillo e Orazio, il padre di Isabella) disponeva di un patrimonio che superava di poco gli ottomilatrecento ducati.

Ignoriamo che cosa avesse motivato Orazio a promettere in dote una tale cifra: forse l'estremo amore paterno verso la figlia? Poiché le due primogenite, Agnesina e Margherita, erano nel frattempo morte, forse Orazio volle dare il massimo a Isabella? Un'esagerata dimostrazione di benessere? Non lo crediamo probabile. Avrà pensato forse che vista la dote di quattromila ducati portatagli dalla moglie Bettina, sarebbe stato giusto aumentarla del cinquanta per cento!. A motivarlo era stata qualche altra ragione? La dote promessa consisteva in duemila ducati in contanti e un collare di perle da far valutare da esperti ingaggiati da ambe le parti. Orazio spiegava poi nel documento come si sarebbe arrivati ai rimanenti quattromila ducati: mille sarebbero stati in livelli di danari al tasso del sei per cento, mille in livelli di frumento con l'interesse di ducati venti al moggio (unità di misura per granaglie), come di consueto, milleduecento in beni stabili in soddisfazione di ambe le parti, cinquecento in biancheria, ori e adornamenti per la sposa, trecento quale rimborso dal sig. Francesco Scampicchio (da Montona) dovuto al dott. Tranquillo Negri, fratello di Orazio. Orazio s'impegnava a coprire il tutto sotto obbligazione dei propri beni. Isabella, ricevuta la dote avrebbe rinunciato a qualsiasi altro bene paterno o materno. Lo sposo Alvisè promise di assicurare, com'era consuetudine, una controdote dell'importo di cinquecento ducati. Anche questa era una cifra di tutto rispetto: nel già

3 Opuscolo stampato (in seguito Stampato), pp. 8-9.

4 T. VORANO, *Libro sul patrimonio degli albonesi nel 1593 / Knjiga imovine Labinjana 1593.*, Unione Italiana-Comunità degli Italiani "Giuseppina Martinuzzi" di Albona, Albona, 2020, p. 18.

menzionato *Libro facultà* a un importo simile arrivava il palazzo Negri⁵. Firmarono il documento naturalmente Orazio Negri e Alvisè Scampicchio, ma anche Giovanni Antonio Negri, padre di Orazio.

Il citato contratto matrimoniale fu quindi stipulato, in realtà, il 21 marzo 1633 e il matrimonio si celebrò il 27 febbraio 1634⁶. Approvarono il matrimonio, i genitori di Isabella e di Alvisè nonché i loro rispettivi fratelli. Due anni dopo, venerdì 12 giugno 1636, nella casa di Orazio Negri e con l'intervento del notaio Dionisio Luciani (Lutiani), furono redatti due documenti⁷. Nel primo furono ripetuti o leggermente modificati e precisati i punti del contratto dotale-matrimoniale. Così i primi duemila ducati, dei seimila promessi, non erano tutti contanti, giacché nella cifra entravano pure le perle, gli ori ed i vestimenti nuziali. Nel secondo documento Alvisè Scampicchio elencò tutto quello che aveva ricevuto, fino a quel momento, come dote e precisamente:

- una *zatica* detta Paradiso nel territorio di Dubrova, condotta al tempo da Martin Luppentin il Vecchio, con case, cortili, stalle, animali grossi e minuti e terreni appartenenti, nel valore di milleseicentoquarantacinque ducati;
- “danari, ori, argenti, perle, gioie & altri adornamenti per la Signora Sposa nel valore di 2.143 ducati e mezzo (2143:12)”;
- biancheria per la sposa nel valore di duecentoquaranta ducati;
- il capitale di trecento ducati che i fratelli Scampicchio di Montona dovevano a Tranquillo Negri;
- Alvisè si accontentava di ricevere mille ducati ratealmente, ossia cinquanta moggia di frumento annualmente ricavati da livelli che godevano i Negri;
- Orazio obbligava se stesso e i suoi successori a versare ad Alvisè il sei per cento sul capitale di cinquecento ducati (trenta ducati annui) investiti in danari fino al raggiungimento di tale somma;
- Orazio cedeva ad Alvisè il campo Mirulizza, in contrada Scandagl, del valore di cinquanta ducati;
- Mancavano al raggiungimento dei seimila ducati 121:12 ducati che Orazio promise di consegnare ad Alvisè a piacimento del ricevente.

⁵ Ivi, p. 10. Cfr. M. MOGOROVIĆ CRLJENKO-DANIJELO DOBLANOVIĆ, *Stanovništvo Rovinja prema najstarijoj matičnoj knjizi vjenčanih (1564.-1640.)*, in “Povijesni prilozi”, vol. 34, n. 49, Zagabria, 2015, pp. 239-272.

⁶ Stampato, *op. cit.*, p. 10.

⁷ Ivi, pp. 10-12.

Orazio, anche a nome dei suoi successori, prometteva di mantenere tutto quanto stabilito sotto obbligazione di tutti i suoi rimanenti beni; Alvisè, da parte sua, prometteva di mantenere il tutto quali beni dotali e in caso di restituzione della dote (morte della sposa), “che Iddio non permetta”, di versarla integra.

Un altro documento importante per capire la situazione riguardante la dote è quello del 16 novembre 1646, redatto quindi dieci anni dopo i due precedenti⁸. Da esso si evince che era morto il cavaliere, Orazio Negri, probabilmente nello stesso anno, e che la dote non era stata ancora pagata nella sua totalità. La vedova, la cavaliere Bettina, per tranquillizzare il genero Alvisè fece chiamare nel proprio palazzo il cancelliere comunale Girolamo Bonmartini per stilare una dichiarazione, con la quale lei assumeva l’obbligo di saldare i rimanenti mille cinquecento ducati della dote. Si trattava dei livelli di frumento fino all’importo di mille ducati ed il sei per cento annuo sul capitale investito di cinquecento ducati.

Pare che Alvisè Scampicchio cominciasse a perdere la pazienza e un mese e mezzo dopo, il 7 gennaio 1647, si fece preparare dal menzionato cancelliere Bonmartini una notifica⁹ con la quale fissava la situazione relativa alla dote e alla promessa della suocera Bettina. Forte di questa notifica, Alvisè incaricò l’avvocato Ascanio Querenghi a rappresentarlo nella causa intrapresa contro sua suocera. L’8 luglio 1647 il podestà di Albona e Fianona, Marco Loredan, emise la sentenza¹⁰ a favore di Alvisè costringendo Bettina a saldare il debito di millecinquecento ducati più gli interessi maturati.

Pochi giorni dopo, il 14 luglio 1647 i fratelli Agostino e Marchioro (Melchiorre) Negri assunsero l’obbligo di saldare il debito¹¹, dichiarando che l’avrebbero fatto non come eredi di Orazio, poiché ne avevano rifiutato l’eredità, bensì per l’affetto che nutrivano verso la sorella Isabella ed il cognato Alvisè. Per poter soddisfare la sopracitata promessa i due misero, il 26 agosto 1647, sotto ipoteca tutti i loro beni¹².

Il podestà di Albona emise una seconda sentenza il 18 luglio 1648¹³.

8 *Ivi*, pp. 14, 15.

9 *Ivi*, p. 16.

10 *Ivi*, p. 17.

11 *Ivi*, pp. 18, 19.

12 *Ivi*, pp. 20, 21.

13 Opuscolo manoscritto (in seguito Manoscritto), p. 5.

Sembra che dopo la prima i beni dei Negri fossero stati posti sotto sequestro, dal momento che con la seconda il sequestro fu revocato: ad Alvisè, però, rimase la facoltà di risarcimento con i beni liberi del defunto suocero. Lo stesso 18 luglio 1648 i fratelli Negri, assieme alla madre Bettina, dovevano ad Alvisè la somma di duemilaottanta lire e cioè cinquanta moggia di frumento per l'anno 1647 (a lire dodici = seicento) e cinquanta moggia per il 1648 (a lire undici= cinquecentocinquanta), quindi millecentocinquanta lire per il frumento non consegnato, nonché novecentotrenta lire per cinque anni di arretrati al sei per cento sul capitale di ducati cinquecento¹⁴. In base a ciò Agostino Negri, in nome proprio e del fratello Marchioro e della madre Bettina, cedette ad Alvisè “un annua livellaria pensione perpetua di moza 16 staroli doi di formento” che erano tenuti a pagare loro gli eredi di Gasparo Dragogna (dieci moggia), gli eredi di Marco Batelich (un moggio e tre starioli), Marin Viscovich fu Giacomo (un moggio e un stariolo), gli eredi di Zaccaria Biasina, ossia suo figlio minorenni Battista (un moggio e un stariolo), Paolo Miletich del fu Martin (un moggio) e Domenico Milevoj fu Mattio (un moggio e un stariolo). I sedici moggia e due starioli di frumento valevano al mercato millenovecentottanta lire, ossia venti ducati da lire sei per un moggio di frumento. Il 16 novembre 1648 la madre Bettina ratificò la concessione di Agostino fatta ad Alvisè e aggiunse altri dodici moggia di frumento e cinque moggia di vino che pagavano loro gli eredi di Damian Buttorich¹⁵.

Il 19 dicembre 1649 Agostino Negri desideroso di liberarsi della sua parte di debito dotale verso il cognato Alvisè gli cedette dei beni immobili¹⁶. Si trattava della *zatica* detta Piccola nel luogo Dropinova, nella contrada Poglie, che comprendeva terreni, pascoli, campi, bosco, casa rurale e cortile, valutata cinquecento ducati; la quarta parte del molino Detris sopra il fiume Arsa e sul territorio di Barbana, valutato cinquecento ducati, ed il magazzino a Fianona Porto, valutato centosessantotto ducati e mezzo. Il valore complessivo dei beni ceduti ammontava quindi a millecentosessantotto ducati e mezzo (1168:12).

Segue nello Stampato una dichiarazione del terzo fratello, cavaliere Giovanni Battista Negri, datata 21 settembre 1625, ma l'anno non corrispon-

14 Stampato, *op. cit.*, pp. 22, 23.

15 *Ivi*, pp. 25, 26.

16 *Ivi*, pp. 27, 28.

de¹⁷. Eventualmente poteva essere il 1652, nel caso che le due ultime cifre fossero state invertite in tipografia. Comunque sia, Giovanni Battista, sulle orme del fratello Agostino, volle liberarsi dall'obbligo dotale, accettò la sua parte di debito pregando il cognato Alvisè di attendere la spartizione dei terreni tra lui e Giovanni Battista, il fratello Agostino e un Bollani¹⁸. Nel caso che quest'operazione non fosse andata felicemente in porto, egli si dichiarò pronto a mettere tutti i propri beni sotto ipoteca. Alvisè Scampicchio, in segno di accettazione, firmò la menzionata dichiarazione. In seguito, nel documento del 22 aprile 1657 Giovanni Battista confessava di dovere al cognato Alvisè, all'infuori del capitale di settecentocinquanta ducati, altre tremilacentotrentuno e dieci (3131:10) lire per le rate decorse¹⁹. Allo scopo di pagare il debito egli cedette ad Alvisè la sua quarta parte del molino Detris, valutata quattrocento ducati (otto anni prima nel caso di Agostino ne valeva cinquecento!), pur mantenendo la possibilità di riscattarla, nel corso dei prossimi trent'anni, col versamento di quattrocento ducati *una tantum*. In segno di assenso il documento fu firmato anche da Orazio Negri, figlio di Giovanni Battista.

Sembra che una svolta decisiva nel contenzioso tra le due famiglie si ebbe una trentina d'anni dopo, nel 1691, quando l'8 settembre Giovanni Domenico Negri, del fu cavaliere Giovanni Battista, e Giovanni Battista Negri, del fu cavaliere Orazio, rispettivamente zio e nipote, chiesero al podestà Alvisè Barbaro di promuovere a legge i testamenti di Giovanni Antonio Negri del 15 dicembre 1585 e il relativo codicillo del 25 febbraio 1592, nonché quello di Giovanni Battista Negri del 4 settembre 1606 e il suo codicillo del 18 aprile 1607, come pure il testamento di Marchiò Negri del 15 settembre 1613, tutti regolarmente pubblicati e iscritti negli atti notarili dei notai pubblici albonesi Pietro Antonio Laurentis, Gerolamo Profizio e Giovanni Vragovino, in modo particolare quelle parti che si riferivano alla *fideicommissione*²⁰.

17 *Ivi*, pp. 29, 30.

18 Probabilmente si sarà trattato di Antonio Bollani, figlio di Candiano e Bianca Negri, valoroso difensore della fortezza dalmata di Signo, che gli valse il titolo di "Senatore patricio" ed il busto marmoreo, ordinato dagli albonesi, ora situato sulla facciata del Duomo di Albona.

19 Stampato, *op. cit.*, pp. 31-33.

20 Manoscritto, *op. cit.*, pp. 6,7. "Il fedecommesso (dal latino *fideicommissum*, derivato a sua volta da *fides*, 'fiducia', e *committere*, 'affidare') o sostituzione fedecommissaria è una disposizione testamentaria attraverso la quale il testatore istituisce erede (nel qual caso si parla di "fedecommesso universale" o "eredità fedecommissaria") o legatario un soggetto determinato (detto "istituito") con l'obbligo di conservare i beni

Il Podestà mise in moto il solito procedimento, furono tenute le stride della proposta, che in tal modo fu messa a conoscenza degli albonesi con l'opportunità di contrastarla nel termine di otto giorni. Non essendo pervenute obiezioni da nessuno, il podestà Alvise Barbaro, il 17 settembre 1691, promulgò a legge i summenzionati testamenti. Questo fatto fu di decisiva importanza nel prosieguo della disputa e, curiosamente, tra uno dei testimoni alle stride si menziona Giovanni Battista Scampichio; però né lui, né alcun altro della famiglia reagì in quel momento alla proposta di legge. Nel caso dei Negri i menzionati testamenti precisavano essenzialmente due cose: 1. la proprietà data in eredità come fedecommissario non poteva venir né venduta né alienata; 2. soltanto i maschi, figli, nipoti oppure altri, a condizione che fossero stati procreati in legittimo matrimonio potevano ottenere l'eredità.

Il 25 maggio 1708 Orazio Scampichio, figlio di Alvise, si rivolse alla giustizia di Albona esigendo che i Negri fossero costretti a pagargli circa mille ducati “per il resto e saldo della dote promessa alla defunta sign. Isabella”²¹. Probabilmente questa richiesta fu la goccia che fece traboccare il vaso della pazienza, questa volta dei Negri. Due giorni dopo, Giovanni Domenico e Giovanni Battista Negri invitarono gli Scampichio a esibire in Cancelleria comunale i documenti in virtù dei “[...] quali godono e possiedono li beni stabili chiamati *zattica* in Pogle, molin Detris in Arsa, e *zattica* in Paradiso [...]”²². Fu la volta degli Scampichio a opporsi, e anzi il 12 giugno Alvise, figlio di Orazio Scampichio, richiese (con un ritardo di 17 anni) in Cancelleria comunale di annullare la sentenza a legge del 17 settembre 1691²³. Il 31 agosto 1711 i Negri fecero un altro decisivo passo e si rivolsero al Foro di Albona con la richiesta di restituzione da parte degli Scampichio della *zatica* Paradiso e della quarta parte del molino Detris, proprietà che erano vincolate dalla regola del fedecommissario e che perciò erano state cedute loro illegalmente ²⁴. Ovviamente gli Scampichio rifiutarono la restituzione e nel decennio successivo cercarono inutilmente di contrastare l'esistenza del fedecommissario sui beni ceduti. I Negri d'altro canto facevano leva sulla

ricevuti, che alla sua morte andranno automaticamente ad un soggetto diverso (detto “sostituito”) indicato dal testatore stesso”.

21 Manoscritto, op. cit., p. 9.

22 *Ivi*, p. 10.

23 *Ibidem*.

24 *Ivi*, p. 11.

sentenza a legge del 1691, che aveva dato particolare vigore alle disposizioni testamentarie contenenti il fedecommesso. L'epilogo della disputa si ebbe, in prima istanza ad Albona 6 settembre 1725, quando il podestà (Zuanne Corner) decretò la sentenza a favore dei Negri²⁵, ed in seconda istanza a Capodistria, il 14 maggio 1726²⁶. In quella data il podestà e capitano di Capodistria Giovanni (Zuanne) Renier, con i consiglieri Giovanni Antonio Diedo e Francesco Querini, decisero all'unanimità di confermare la sentenza del podestà di Albona del 6 settembre 1725 e tutti i tre punti della scrittura dei Negri del 9 luglio 1725²⁷, condannando gli Scampichio a pagare le spese processuali nell'importo di centoundici e sedici lire (111:16).

In conclusione si può dire che i due opuscoli sono di primaria importanza per delineare i punti salienti del litigio. Sebbene ambedue contengano degli errori (qualche data o grado di parentela sbagliato), dovuti nel Manoscritto al copista e nello Stampato al tipografo, e certamente non voluti dai committenti Negri, essi in sostanza corrispondono alla verità e non la falsano minimamente. La lite tra le due famiglie durò veramente a lungo, dal 1647 fino al 1726, quindi per ben settantanove anni. Si trattava, all'epoca, delle più prestigiose e facoltose famiglie albonesi. Il contenzioso senza dubbio le danneggiò entrambe, e direi in modo irreparabile. Anche in questo contrasto si riconfermò esatto il detto "tra due litiganti il terzo gode". Nel nostro caso furono i Battiala ad approfittarne per assumere importanza e prestigio mai assaporati in precedenza.

Le sorti del contenzioso furono dapprima favorevoli agli Scampichio, per passare poi agli avversari. Furono avveduti lo zio Giovanni Domenico e il nipote Giovanni Battista Negri nel trovare la strada giusta per uscire vittoriosi, probabilmente consigliati bene da qualche esperto e scaltro avvocato. A proposito è curioso notare che i Negri furono rappresentati nella fase finale al tribunale da Pietro Grisoni, mentre gli Scampichio da Francesco Grisoni. Padre e figlio? Fratelli? Chissà. Sembra invece molto importante, forse decisiva la menzionata scrittura in tre punti dell'avvocato Giacomo Benedetto²⁸. Prescindendo dai vincitori e vinti, riteniamo che alla fine ad ambedue le famiglie fosse rimasto dell'amaro in bocca. Va osservato che in definitiva

25 *Ivi*, pp. 23, 24.

26 *Ivi*, p. 31.

27 *Ivi*, p. 20.

28 *Ibidem*.

davanti alla giustizia veneta la regola dell'adempimento dell'obbligo dotale era subordinata a quella del fedecommesso. Ciò è comprensibile perché la seconda garantiva l'intoccabilità della proprietà, e questa regola è sacrosanta per ogni società ordinata, e quella veneta indubbiamente lo era.

I Negri menzionati negli opuscoli:

Giovanni (Zan) Antonio
Agostino
Giovanni Antonio Giovanni Battista Bortolo
Marchiò Tranquillo Orazio
Agnesina Margarita Giovanni Battista Augustin Marchiò Isabella
Giovanni Domenico Orazio
Giovanni Battista

Gli Scampichio:

Giovanni Paolo
Alvise
Orazio
Alvise Giovanni Paolo
Orazio

OPUSCOLO MANOSCRITTO

I registi
Negri co. Scampichio

1

Punto del testamento del quondam Agostin q. Giovanni (Z.)
Antonio de Negri
6 agosto 1556

Il testatore dichiara eredi universali dei beni mobili e immobili, dei navigli, dei danari e degli argenti in uguale porzione i figli Giovanni (Zuan) Antonio, Giovanni Battista e Bortolo, alla condizione di non poter vendere alcuna cosa, senza il consenso dei commissari tutori, prima di aver compiuti i 25 anni. Se uno dei figli morisse i suoi beni sarebbero andati agli altri due. Nel caso che morissero tutti e tre ("che Dio non permetta") senza lasciare legit-

timi eredi il testatore “ordina e comanda” che tutta la proprietà, con l’intervento dei detti commissari e del podestà in carica, vada ai poveri di Cristo.

2

Punti del testamento del Sig. Giovanni Antonio Negri q. Agostin
5 dicembre 1589

Istituisce eredi universali “dei beni presenti e futuri, mobili, stabili, danari, ori, arzenti e animali” i figli Marchioro, Tranquillo e Onorio (lapsus dell’amanuense, si tratta di Orazio). Se qualcuno morisse, lo ereditano i suoi fratelli o nipoti maschi (mai le femmine), però nati in legittimo matrimonio. Vuole che i beni situati in Albona e Fianona e nei rispettivi territori, nonché il molino Detris, cadano sotto la regola del *fideicommisso*, ossia da erede in erede maschio e nato in legittimo matrimonio, senza la possibilità di vendita al fine di mantenere integra la proprietà.

3

Punto del testamento del Sig. Giovanni Battista Negri (“Capitano”)
4 settembre 1604

Il resto dei suoi beni mobili, stabili, ori, argenti e denari lascia ai nipoti Marchio’, Tranquillo e Orazio, figli del suo defunto fratello maggiore Giovanni Antonio, in parti uguali con l’obbligo di soddisfare i legati che egli non era riuscito a soddisfare. Se qualcuno degli eredi venisse a mancare lo ereditano i fratelli rimasti. Quindi scongiura Iddio che non permetta che “alcuno di detti Signori suoi eredi, o di loro discendenti, commettessero qualche delitto, per il quale meritassero la privazione della Patria, e confiscatione dei Beni, che illico essi Beni tutti divenir debbino agl’altri più propinqui che viveranno nel timor di Dio, e secondo le Leggi di questa Serenissima Dominante”. Il tutto sotto perpetuo *fideicommisso*.

4

Punti del Codicillo del Sig. (qu. Capitan) Gio. Battista Negri
18 aprile 1607

Riconferma eredi i nipoti Marchio’, Tranquillo e Orazio i quali potranno disporre delle parti restanti dei mobili, stabili, animali, ori, argenti e danari

che andranno a tutti e tre i nipoti in parti uguali. I tre fratelli ereditano pure i danari investiti in diverse parti e a Venezia, ma nemmeno questi capitali possono essere venduti, bensì tenuti in usufrutto permanente per poi essere tramandati ai posteri. Nel caso che non ci fossero dei discendenti diretti, possono diventare eredi i rappresentanti maschi di rami secondari della stessa famiglia, sempre maschi e sempre nati in legittimo matrimonio. Nel caso che qualcuno degli eredi intendesse contraddire il testamento oppure il codicillo, questi viene escluso dall'eredità e la sua parte passa agli altri eredi che accettano le sue disposizioni testamentarie.

5

Punto del testamento del Signor Melchior Negri
15 settembre 1613

Il testatore dichiara erede universale suo “carissimo fratello” Orazio Negri con l’obbligo di osservare in perpetuo la regola del *fideicomisso*. Nel caso che Orazio non avesse eredi, allora stabilisce che la sua eredità passi agli eredi di suo cognato Girolamo (Gerolamo) Manzin.

18 luglio 1648
Sentenza

Dopo aver ascoltato le lunghe dispute delle parti contendenti il Podestà decide di revocare “il Sequestro” con la facoltà del signor Scampicchio ad essere risarcito con i beni liberi che furono del fu cavaliere Orazio Negri.

6-7

21 agosto 1653
Sentenza

L’illustre signor Podestà dopo aver “udite in lunghe dispute le ragioni delle Parti” ha revocate le “intimazioni e protesti ingiunti” ai fratelli Negri del 13 luglio scorso dietro istanza degli eredi del fu Filippo Vlacich e dei fratelli Filippo e Zuane Cos con la facoltà degli stessi di richiedere risarcimento sui beni liberi che a suo tempo furono del cavaliere Orazio Negri.

“Stridor in Albona per sentenziar à legge”
8 settembre 1691

Giovanni Domenico Negri, del fu cavaliere Giovanni Battista, e Giovanni

Battista Negri, del fu cavaliere Orazio, rispettivamente zio e nipote, desiderano promuovere a legge i testamenti di: Giovanni Antonio Negri del 15 dicembre 1585 e suo codicillo del 25 febbraio 1592; Giovanni Battista Negri del 4 settembre 1606 e suo codicillo del 18 aprile 1607; Marchiò Negri del 15 settembre 1613, tutti regolarmente pubblicati e iscritti negli atti notariili dei notai pubblici albonesi Pietro Antonio Laurentis, Gerolamo Profizio e Giovanni Vragovino, e in modo particolare quelle parti che si riferiscono alla *fideicommissione*, come pure alle sentenze ottenute dai fratelli Giovanni Battista, Augustin e Marchiò Negri, figli del cavalier Orazio, e rilasciate dalla magistratura riguardanti specialmente la successione da figlio a figlio maschio.

Il podestà Alvise Barbaro fece portare alle stride la richiesta dei due Negri e tutti gli albonesi ebbero a disposizione otto giorni per sollevare obiezioni oppure opporsi alla loro proposta. Alle stride in veste di testimoni figurarono Giovanni Battista Scampicchio del fu Mattio e Valentin Furlan del fu Giovanni (Zuane).

8

Sentenza a Legge Nostra
17 settembre 1691

Le stride furono tenute l'8 settembre 1691 e quindi il podestà Barbaro "ha sentenziato a legge l'ordinazioni testamentarie" contenute nella richiesta dello zio e nipote Negri.

9

25 maggio 1708

Al signor cavalier Giovanni Domenico Negri in nome anche del nipote Giovanni Battista;

Al cavalier Orazio Scampicchio ed a Giacomo e Andrea, zio e nipote Scampicchio.

Il cavalier Orazio Scampicchio chiede che i Negri vengano condannati a pagargli circa 1.000 ducati "per il resto e saldo della dote promessa alla defunta sign. Isabella", sua madre, come pure gli interessi dotali dal giorno della firma del contratto nuziale tra Isabella Negri e Alvise Scampicchio, genitori di Orazio, i quali interessi appartengono sia ad Orazio che a Giacomo e Andrea in quanto eredi di Alvise Scampicchio.

26 detto

L'avvocato dei Negri si oppone per "la disordinata citazione" *ad hoc* e chiede la presenza in aula di persone coinvolte nel contenzioso.

10

27 maggio 1708

Su richiesta di Giovanni Domenico e Giovanni Battista Negri, rispettivamente zio e nipote, il *comandador* comunale riferì di aver invitato personalmente Orazio, Alvise, Giovanni Paolo e Giacomo Scampichio, anche a nome del nipote Andrea, che nel termine di tre giorni presentino in Cancelleria comunale tutti i documenti in virtù dei "[...] quali godono e possiedono li beni stabili chiamati *zattica* in Pogle, molin Detris in Arsa, e *zattica* in Paradiso [...]".

Opposizione degli Scampichio

"Copia tratta dal Margine della Sentenza a Legge levata l'Anno 1691: 17 Settembre dalli Sig. Cav. Giovanni Domenico e Giovanni Battista Zio e Nepote Negri".

12 giugno 1708

Si presentò in Cancelleria Alvise Scampichio in nome proprio e in nome del padre Orazio per opporsi (mettere l'Interdetto) alla "Sentenza a Legge" dei Negri.

11

31 agosto 1711

Lo zio Giovanni Domenico e il nipote Giovanni Battista Negri fanno ricorso al Foro di Albona per poter conseguire i loro beni sotto la regola del *fideicommisso* che sono loro stati sottratti da Orazio Scampichio in nome di suo padre Alvise. Trattasi dei beni lasciati ai discendenti maschi dei Negri da parte dei testatori Antonio nel 1589, Giovanni Battista nel 1606 e 1607, Marchiò nel 1613 e precisamente la *zattica* in Dubrova detta Paradiso e la quarta parte del molino Detris, nel territorio di Barbana, sul fiume Arsa.

12

1 settembre 1711

Orazio Scampichio non ritiene giusta l'azione dei due Negri sopra menzionati che tentano anche "con disperata maniera" spogliarlo dei beni che sono stati ceduti alla sua famiglia ormai da un secolo per il pagamento della dote di Isabella. A suo dire i Negri sono in debito con lui, la giustizia è dalla sua parte e la corte deve respingere la richiesta dei Negri. Primo, il tribunale deve ammettere che i Negri non hanno ancora saldato l'importo stabilito della dote perciò sono in obbligo di farlo a carico dei beni liberi dalla *fidei-commisso*. Secondo, i Negri non possono toglier loro i beni che sono stati consegnati alla sua famiglia a scopo del pagamento di una parte della dote.

13-14

5 settembre 1721

Giovanni Domenico e il nipote Giovanni Battista Negri insistono presso il tribunale affinché venga presa in giusta considerazione la "Sentenza à legge del 1647", la quale garantisce l'integrità dei beni sottoposti al *fidei-commisso*.

L'avvocato degli Scampichio richiede energicamente in giudizio la liquidazione della rimanente parte della dote e respinge la richiesta dei Negri inerente ai beni che a suo tempo sono stati consegnati agli Scampichio, quale pagamento di una parte della dote.

Il podestà e capitano (di Capodistria) assieme ai consiglieri Balbi e Zolio hanno ascoltato "le lunghe e replicate dispute degli avvocati Pietro Grisoni, in rappresentanza dei Negri, e Francesco Grisoni, difensore degli Scampichio ed hanno dato ragione alla "Sentenza a legge" dei Negri.

15

4 febbraio 1725

Nella vertenza tra i Negri e gli Scampichio, Orazio Scampichio chiede in Cancelleria che ai Negri venga notificato "l'Interdetto" del 12 giugno 1708 e lo stesso giorno il *comandador* Domenico Buttorich riferisce di averlo comunicato personalmente a Giovanni Domenico Negri.

L'atto fu verificato dal cancelliere Girolamo (Gerolemo) Benzon.

16

4 febbraio 1725

I Negri contendono che il giusto pagamento della dote venga fatto a carico dei beni posti a *fideicommissio* nel 1556 e riconfermati nel 1589 e 1607, perciò sono contrari all'applicazione dell'Interdetto del 12 giugno 1708.

17

7 febbraio 1725

Giovanni Domenico Negri respinge in Cancelleria la richiesta degli Scampichio del 4 febbraio e fa notare che con questo espediente loro intendono sottrarsi alla sentenza del podestà e capitano di Capodistria emanata a favore dei Negri, sentenza che ora è al vaglio del veneto eccelso Consiglio dei Quaranta. Con questa manovra gli Scampichio cercano infatti di far tornare la vertenza alla prima istanza, al Foro di Albona, che era stato loro favorevole nel 1708.

Due giorni dopo il *comandador* Buttorich “notificò la presente scrittura” a Orazio Scampichio che in tribunale rappresentava anche suo padre Giovanni (Zan) Paulo e suo zio Alvisè, fratelli e figli del cavalier Orazio.

18

7 febbraio 1725

Orazio e Gian Paolo Scampichio contestano in Cancelleria lo scritto dei Negri e impongono loro di presentarsi l'indomani per trattare la vertenza, altrimenti in loro assenza verranno prese le necessarie decisioni.

Ovviamente il *comandador* informò subito Giovanni Domenico Negri, pure in nome del nipote.

19

7 febbraio 1725

Giovanni Domenico Negri appare in tribunale, in presenza del podestà, e chiede “un termine congruo” per poter debitamente rispondere all'intimazione degli Scampichio. Sebbene l'avvocato degli Scampichio si opponga a tale richiesta, dicendo che la causa in corso non ha niente a che fare con la

vertenza pendente nel Consiglio dei Quaranta, il podestà concede ai Negri un mese per prepararsi a difendere la propria causa.

20

9 luglio 1725

L'avvocato dei Negri, Giacomo Benedetto, presenta una propria scrittura affermando che i suoi clienti sono nel giusto e che gli Scampichio cercano soltanto di "cogliere indebiti vantaggi". A suo dire la "Sentenza à legge del 17 settembre 1691" è sacrosanta perciò ogni pretesa degli Scampichio non ha fondamento e quindi non è valida. L'avvocato adduce le seguenti argomentazioni:

I – metà della facoltà del fu Agostino Negri fu ereditata dal figlio Giovanni (Zan) Battista e da questi lasciata con testamentaria disposizione ai maschi Negri.

II – Giovanni Antonio Negri poté disporre liberamente dei beni acquisiti e non ereditati da Agostino.

III – l'altra metà dei beni Agostino l'aveva lasciata all'altro figlio Giovanni Antonio e da questi passò al figlio Orazio, ma in pratica si trattava soltanto del sesto della facoltà originaria.

21

1 agosto 1725

Risposta avversaria

I fratelli Giovanni Paulo e Alvisè Scampichio sostengono che la loro richiesta di Interdetto del 4 febbraio è più che "giusta, regolare e ordinata". A loro dire i beni del testatore Augustin Negri del 1556 non sottostanno al *fideicommissum* per cui nemmeno gli eredi, i figli Giovanni Antonio e Giovanni potevano presentarli come tali e quindi la "Sentenza a legge" non è valida. In conclusione insistono sulla liquidazione completa della dote, nocciolo della contesa tra le due famiglie.

22

7 giugno 1725 25 Agosto 1725

Il 4 settembre 1725 fu indetta la seduta del tribunale per decidere sulla vertenza pendente tra le famiglie Negri e Scampicchio e ovviamente le parti vi furono invitate a parteciparvi e sollecitate a portare con sé la documentazione che intendevano usare a difesa della propria causa.

23-24

4 settembre 1725

Il Podestà su richiesta degli Scampicchio rinvia la riunione al 6 settembre.

6 settembre 1725

In tribunale l'avvocato degli Scampicchio in sostanza ripete la tesi che i beni di Augustin Negri non erano impegnati con la regola del *fideicommissio*. L'avvocato dei Negri sottolinea invece la validità delle varie volontà testamentarie inerenti al *fideicommissio* e citano le Sentenze del 18 luglio 1648 e del 21 agosto 1653.

Il podestà dopo aver dato ascolto ad ambo le parti pronuncia la sentenza a favore dei Negri in riferimento alla loro scrittura del 9 luglio scorso.

In seguito, i fratelli Scampicchio, ritenendosi "lesi" ed "aggravati" dalla predetta sentenza, fanno ricorso all'istanza superiore pagando una tassa di 39,5 lire.

25

19 settembre 1725

Il podestà e capitano di Capodistria in seconda istanza intima agli Scampicchio di inviare entro 10 giorni, per il tramite del podestà di Albona, copia della Sentenza cui fanno ricorso ed ai Negri copia degli atti su cui fondano i propri diritti.

26

Addì 8. Marzo 1725 viene presentato in Cancelleria albonese un documento di Giovanni Domenico e Giovanni Battista Negri per contestare "il

nullo e invalido Costituto” di Orazio, figlio di Giovanni Paolo, anche in nome dello zio Alvisè Scampichio, dell’8 febbraio scorso “*senza legittima Procura, et autorità*”. Come tale il Costituto non poteva esser accettato da qualsiasi notaio o cancelliere, anche per il fatto che la causa si trova in esame presso il Consiglio dei Quaranta a Venezia.

27

8 marzo 1725

Nello stesso giorno rispondono gli Scampichio: “Dopo un mese di tempo concesso indulgentemente ai Negri dalla Giustizia, si aspettavano da essa una scrittura e la designazione di un avvocato per trattare la causa pendente. Invece a sorpresa è arrivato questo Costituto che nega quello degli Scampichio dell’8 febbraio. Risulta frustrante che da parte dei Negri si chieda ad Orazio una procura di suo padre e di suo zio. Questi insiste nel dire che la vertenza in esame dal Consiglio dei Quaranta non ha niente a che fare con l’attuale contesa perciò impone ai Negri di rispondere alla sua richiesta entro domani.

28

17 aprile 1726 prodotta

I fratelli Alvisè e Giovanni Paolo Scampichio ritengono “troppo ingiusta et ingiuriosa” la sentenza del podestà del 6 settembre 1725 e la contestano adducendo i seguenti argomenti:

- I. La scrittura dei Negri del 9 luglio 1725 non è valida perché è contraria alla volontà testamentaria del loro antenato Agostin del 1556.
- II. Le acquisizioni fatte da Giovanni Antonio, figlio di Agostin, non sono soggette alla *fideicommissio*.
- III. Nemmeno è valido il terzo punto della scrittura dei Negri del 9 luglio 1725.

29

1 maggio 1726

I Negri affermano: gli Scampichio, non sanno darsi pace, sono nel torto, ma continuano con la persecuzione contro Giovanni Domenico e Giovanni Battista Negri. Invece di desistere cercano con “*raggiri e colla forza*

del stancheggio di rendere inutili le più sacre testamentarie volontà” ed implorano la sospensione della sentenza del 6 settembre 1725 che, in modo chiaro ed inequivocabile, dà ragione ai Negri.

30

7 maggio 1726

L'avvocato degli Scampicchio contesta vivamente in Cancelleria il precedente scritto dei Negri e in risposta Giovanni Domenico Negri “ri-protesta” ampiamente la contestazione dello stesso avvocato.

31

Il podestà e capitano di Capodistria Giovanni (Zuanne) Renier, e i consiglieri Giovanni Antonio Diedo e Francesco Querini, decidono all'unanimità il 14 maggio 1726 di confermare la sentenza del podestà di Albona del 6 settembre 1725 e tutti i tre punti della scrittura dei Negri del 9 luglio 1725 e condannano gli Scampicchio a pagare le spese processuali nell'importo di 111,16 lire.

Il 17 maggio 1726 il *comandador* Domenico Buttarich riferì agli Scampicchio il contenuto della sentenza capodistriana.

32

14 maggio 1726

Giovanni Paolo Scampicchio, anche a nome del fratello Alvisè, effettua in Cancelleria il pagamento delle spese attribuitegli dalla sentenza del podestà albanese il 6 settembre 1725.

Il vice *comandador* Michiel Bolcich riferì questa notizia a Giovanni Domenico Negri.

OPUSCOLO STAMPATO

I registi

1

Punto del testamento del quondam Agostin q. Z. Antonio de Negri
6 agosto 1556

Identico a quello di pagina 1 del manoscritto.

2

3 aprile 1657

Orazio Negri, figlio del cavalier Giovanni Battista, desidera essere indipendente in tutto e per tutto (“*aquistar, negoziar, trafficar, vender, star in Giudizio*”). Il padre è consenziente perciò gli dona la propria *zatica* in Ravne, tenuta da Mattio [...]ancich, nonché la parte che gli spetta dalla dote della defunta Maria, sua madre. L’atto è compilato nella casa di Giovanni Battista. Testimoni: don Giacomo Tosretto, Giacomo Luppetini di Gasparo.

Adì 5 aprile 1657. Ha riferito Giorgio (Zorzi) Giuricich *comandador* “*haber stridato il presente Instromento d’Emancipatione al Luoco solito giusto l’ordinario astante molto populo*”.

Il notaio pubblico Dionisio Luciani estrae il documento dai propri atti.

3-4

Punti del testamento del qu. Gio. Antonio qu. Agostin di Negri
15 dicembre 1589

Eredi universali sono i figli legittimi e naturali: Marchioro, Tranquillo, Orazio. Tutti i beni presenti e futuri, denari, ori, argenti, animali. Se qualcuno dei tre venisse a mancare ereditano gli altri fratelli o nipoti maschi escluse le femmine. Vuole che i suoi beni vadano sotto *fideicomisso* da erede ad erede maschio. Non possono vendere nessun bene stabile nel territorio di Albona e Fianona, nemmeno la porzione del mulino Detris sul fiume Arsa. Se non ci fossero dei discendenti maschi, ereditano i maschi più vicini appartenenti alle altre linee di famiglia, ma mai le femmine.

5-7

Codicillo del qu. Capitan Gio.(vanni) Battista Negri
18 aprile 1607

Il precedente testamento è preparato dal cancelliere Girolamo Profici, il quale vi annette pure il codicillo. Nomina suoi eredi universali i nipoti Marchiò, Tranquillo ed Orazio.

Prima di tutto Orazio deve prelevare mobili, ori, perle e adornamenti che sono stati portati in dote da sua moglie Bettina: deve farlo dietro giuramento. Orazio ha procreato con Bettina soltanto figliole (più tardi sono venuti anche i maschi), a lui e alla moglie spettano la parte di dote in danari, 4.000 ducati circa, a condizione che Orazio e sua moglie non possano chiedere le entrate riscosse dai beni dotali né risarcimenti per il logorio dei mobili. Dopo la morte di Orazio i 4.000 ducati andranno divisi tra i suoi figli maschi, e se non ce ne dovessero essere, alle figlie. Orazio può prelevare tutti gli indumenti, gli ori e le perle di sua moglie in segno di benevolenza del capitano verso le sue figlie Agnesina e Margarita e sua moglie Bettina, anche perché lei ha governato la casa con amore e carità.

Il capitano vuole espressamente che Marchio' e Orazio ereditino *le zatiche* tenute al presente in *soceda* dai fratelli Raicovich e da Mattio Zunina in Pogle (in effetti tutte le stanze, le *piantade*, le fabbriche e gli animali), come pure le vigne, le *piantade*, le serraglie, ossia i terreni sotto Albona, fra le strade che vanno a S. Francesco e Starza, la strada verso Dosnizza e la strada *consortal* con gli Scampichio, nonché il molino Detris sopra il territorio di Barbana.

(Queste parti non si trovano nello stesso codicillo del manoscritto)

8-9

21 marzo 1623 (lapsus: 1633) in Albona

Il cavaliere Orazio de Negri di propria mano stila il documento di dote con il quale promette in sposa la figlia Isabella al signor Alvisè Scampichio, del fu Giampaolo (Z. Paulo), alle seguenti condizioni:

concede alla sposa la dote di 6.000 ducati, da lire 6:4 per ducato, e ciò 2.000 in contanti, un collare di perle che valuteranno due gioiellieri, uno per parte; dei rimanenti 4.000 ducati, 1.000 saranno in livelli di danari al 6%, 1.000 in livelli di frumento con l'interesse di ducati 20 al moggio come

di consueto, 1.200 in beni stabili in soddisfazione di ambe le parti, 500 in biancheria, ori e adornamenti per la sposa, 300 quale rimborso del sig. Francesco Scampichio (da Montona) dovuto al dott. Tranquillo Negri, fratello di Orazio. Orazio si impegna di coprire il tutto sotto obbligazione dei propri beni, mentre Alvise promette di mantenere integra la dote di 6.000 ducati sotto obbligazione dei propri beni.

Alvise promette di dare alla sposa in contra-dote 500 ducati e in caso di restituzione (che Dio non voglia) di consegnare “a chi di ragione si aspetterà” l’importo della dote e della contra-dote.

Dopo la firma del contratto dell’assegnazione della dote, la figlia Isabella rinuncerà agli altri beni paterni e materni.

Firmano l’Istrumento dotale: Orazio de Negri, Alvise Scampichio, Giovanni Antonio de Negri (padre di Orazio).

10-13

12 giugno 1636

In base al succitato contratto (dotale e matrimoniale), con l’approvazione della madre e dei fratelli di Alvise da una parte, da Orazio e suo padre Giovanni Antonio dall’altra, si è giunti al matrimonio il 27 febbraio 1634. Col presente documento ripetono e sanciscono quanto è stato stabilito nel precedente contratto.

12 giugno 1636

In casa di Orazio Negri e alla presenza del notaio (Dionisio Luciani) Alvise conferma di aver ricevuto dal suocero:

- una *zatica* in Dubrova detta Paradiso tenuta da Mattio Luppetin il Vecchio, con case, *cortivi*, *piantade*, animali del valore di 1.645 ducati;
- danari, ori argenti, perle, gioielli, e altri adornamenti del valore di 2.143 ducati e mezzo (2143:12);
- biancheria nel valore di 240 ducati;
- l’obbligazione su ducati 300 del livello dei fratelli Scampichio di Montona;
- l’obbligazione del suocero di livelli per 50 *moza* di frumento annui fino all’importo di 1.000 ducati;
- l’obbligazione del suocero degli interessi annui (6%) fino alla somma di 500 ducati in tre anni o in una sola volta;

- Orazio rinuncia al campo in Mirulizza che confina con le *piantade* del sig. Scampichio in Scandagl del valore di 50 ducati;
- Orazio è disposto a pagare la somma rimanente di ducati 121 e mezzo (121:12) come e quando suo genero lo desidera.

Orazio promette di mantenere quanto promesso a nome proprio e a nome dei suoi successori e garantisce di farlo con tutti i propri beni; pure Alvise promette.

Dionisio Luciani, notaio pubblico per la Veneta autorità ha copiato fedelmente i sopracitati *Instrumenti* matrimoniali e dotali.

14-15

16 novembre 1646

La vedova di Orazio de Negri, signora cavaliere Bettina, si costituisce spontaneamente per tranquillizzare il genero Alvise e promette di osservare in futuro i livelli di frumento con gli interessi fino all'importo di ducati 1.000 e quelli sui danari di ducati 500 e promette di liquidare subito somme eventualmente non pagate a carico dei propri beni.

L'atto fu stipulato dal cancelliere di Albona Girolamo (Gerolemo) Bonmartini e lo firmarono Bettina Negri e Alvise Scampichio.

16

7 gennaio 1647

Alvise Scapichio si presenta nella Cancelleria di Albona e riferisce al cancelliere Girolamo (Hieronymus) Bonmartini tutte le promesse che gli sono state fatte da parte del defunto suocero Orazio e dalla suocera Bettina.

17

Lunedì, 8 luglio 1647

Il podestà di Albona Marco Loredan amministrando la giustizia nella "Sala ordinaria" ascolta l'istanza dell'avvocato Ascanio Querenghi che rappresenta Alvise Scampichio. Alvise chiede che gli vengano pagati i 1.500 ducati dei livelli promessi, con tutti gli interessi maturati a completamento dei 6.000 ducati stabiliti per la dote della moglie Isabella.

18-19

14 luglio 1647 in Albona

Atto compilato da Alvise Scampichio. I fratelli Agostin e Marchio' Negri si impegnano di pagare ad Alvise Scampichio gli importi dovuti dai livelli (50 moza di frumento all'anno e ducati 30 d'interesse fino all'affrancazione di ducati 1.500 quale ultima parte della dote di Isabella) sotto l'obbligo di tutti i loro beni. La firma dei due fratelli è del seguente tenore:

“Io Augustin Negri prometto come di sopra, ma non come Erede del q. Sig. Mio Padre, mà per l'affetto che porto alla Sig. Isabella mia Sorella, & al Sig. Alvise mio Cugnato”.

Alla stesura dell'atto furono presenti i testimoni don Giovanni Donato Terzi canonico e don Francesco Vanpichia.

20-21

26 agosto 1647

Nel Nome di Christo Amen l'Anno di sua Natività 1647. Ind. 15. giorno di lunedì 26 del mese di agosto, fatto in Albona &c.

Volendo dare una forma pubblica al precedente atto si sono costituiti volontariamente i fratelli Negri davanti al notaio pubblico Dionisio Luciani (Lutiani) e si obbligano solennemente a liquidare l'importo di 1.500 ducati con una ipoteca su tutti i loro beni ratificando e approvando il contratto di dote di Isabella del 12.06.1636 come pure di consegnare tutti i beni stabili e mobili promessi nella dote.

22-23

18 luglio 1648

In data odierna Alvise Scampichio afferma di non aver ricevuto le 50 *moza* di frumento per il 1647 e altrettante per il 1648, che ne fanno 100, e nemmeno gli interessi al 6% sul capitale di 500 ducati per gli ultimi cinque anni, per un totale importo di L. 2080 (50 *moza* di frumento nel 1647 valevano L 12 al *mozo*, mentre nell'anno corrente a L. 11 = L. 1.150 + L. 930 di interessi per i 5 anni). Augustin Negri accetta il debito di L. 2080, anche a nome del fratello Marchio' e della madre Bettina, assenti, e cede al cognato Alvise una livellaria annua perpetua pensione di 16 *moza* e 2 *starioli* di fru-

mento che sono tenuti a pagargli: gli eredi del q. Gasparo Dragogna frumento m. 10; gli eredi di Marco Batelich m. 1 st. 3; Marin Viscovich q. Giacomo m. 1 st. 1; gli eredi del q. Zaccaria Biasina (il figlio minorente Battista) m. 1 st. 1; Paulo Miletich q. Martin m. 1; Domenego Milevoj q. Mattio m. 1 st. 1, in totale m. 12 st. 2, che al mercato di Albona valevano L. 1980 (= ducati 20 da lire 6 per 1 mozo). Atto del notaio Dionisio Lutiani, V.A.N.P - per la Veneta autorità notaio pubblico.

24

Punto del Testamento della q. Bettina vedova del q. cavalier Orazio Negri
5 novembre 1648

Nel resto dei suoi beni mobili, stabili, ragioni, azioni e pretensioni istituisce suoi legittimi e universali eredi i figli Giovanni Battista e Augustino con loro obbligo di eseguire puntualmente il suo testamento.

25-26

16 novembre 1648

Fatto in Casa della solita abitazione dell'Illustrissima Signora Cavaliere Bettina vedova del q. Illustriss. Sign. Cav. Orazio Negri, presenti M. Lorenzo Chervatin & Gasparo Bassanich q. Zorzi *testimonij* &c.

Bettina dinanzi al notaio Dionisio Luciani ratifica e approva l'atto del figlio Agostino firmato con Alvisè il 5 novembre scorso, come pure la consegna del livello degli eredi q. Damian Buttovich di formento *moza* 12 & vino m. 5, fatta dal marito Orazio a favore di Alvisè quale parte della dote di Isabella.

27-28

19 dicembre 1649

Fatto in Albona nella Casa della solita abitazione del *molto Ill. Sig. Agostin Negri q. Illust. Sig. Cav. Oratio* &c.

Agostin Negri confessa di esser obbligato verso la sorella per ducati 750 ossia 25 *moza* di frumento annui fino alla *francazione* e di ducati 25 annui del livello di d. 250, fino alla *francazione* in veste di erede della madre (perché aveva rifiutato l'eredità del padre) e perciò rinuncia agli stabili del valore di D. 1.168 e 1/2 i quali sono:

- la *zatica* “piccola” con terreni, pascoli, campi, bosco, casa rurale, cortile & la sua parte nel luogo Dropinova in contrada Poglie;
- la quarta parte del mulino Detris sull’Arsa nel territorio di Barbana del valore di D. 500;
- il magazzino al porto di Fianona per D. 168 1/2 (168:12), nella somma totale di D. 1.168:12.

29-30

21 settembre 1625 in Albona²⁹

Anche il cav. Giovanni Battista Negri vuol fare come il fratello Agostino e soddisfare in pieno il cognato Alvisè; tuttavia, prima di effettuare il pagamento desidera aspettare la soluzione di alcune divisioni (col Bollani) e col fratello Agostino. Se queste operazioni non dovessero andare in porto si obbliga a mettere i suoi beni sotto ipoteca per liquidare Alvisè.

L’atto scritto da G.B. Negri fu accettato da Alvisè. Testimoni: don Giovanni Donato Terri e Zan Antonio Querenghi.

31-32-33 parz.

Nel Nome di Christo Amen. L’Anno della sua Natività 1657. Ind. X. Li 22 del mese di aprile. Fatto in Albona nella Casa della solita habitatione del Molto Ill. Sig. Cav. Gio: Battista Negri, presenti &c.

Giovanni Battista Negri in data odierna è in debito con Alvisè Scampicchio per la dote della fu Isabella nell’importo di L. 3131:10 de piccoli non compreso in queste il capitale di ducati 750 che resta in vigore. Per risarcirlo parzialmente gli cede la sua quarta parte del molino Detris sull’Arsa con le sue pertinenze, nel valore di d. 400 da L. 6 l’uno per i livelli decorsi e non pagati, alla condizione che egli ed i suoi successori nel periodo di 30 anni futuri possano riscattare da Alvisè la detta parte del molino con il pagamento di 400 ducati, in buona valuta, e in una volta sola.

Firmato da: Gio: Battista Negri, Alvisè Scampicchio e Orazio Negri

Adi 29. Aprile 1657 ha riferito il *comandador* comunale Zorzi Giuricich di aver dato alle stride il suddetto Istrumento. L’originale custodito negli atti di Dionisio Luciani notaio pubblico.

Punto del testamento del q. cav. Orazio Negri.

29 L’anno è forse il 1652.

17 dicembre 1690

Nel resto di tutti i suoi beni ereditari, dotali, *dimissoriali* (*di dentro e di fuori*), mobili e stabili lascia al figlio Gio: Battista il quale può disporre di essi come gli pare, anche nel caso che non avesse eredi legittimi.

34

17 settembre 1691

Il podestà Alvise Barbaro ascolta l'istanza di Giovanni Domenico e Giovanni Battista, zio e nipote Negri per decidere in relazione ai Punti del testamento e codicillo e sentenza secondo la legge concedendo allo zio e al nipote la loro porzione dei beni.

12 giugno 1708

Compare in Ufficio Alvise Scampichio, procuratore del padre Orazio e a nome del medesimo pone l'interdetto al Sig. cav. Giovanni Domenico Negri sulla controscritta.

35

28 dicembre 1710

Finora non è stata soddisfatta la promessa di dote né verso Alvise Scampichio né verso suo figlio Orazio, perciò quest'ultimo impone ai Negri perentoriamente di liquidare il debito entro 8 giorni, altrimenti passerà alla confisca dei loro beni.

28 dicembre 1710

Ha riferito il *Comandador* di aver consegnato personalmente la presente scrittura ai due Negri.

36-37

Dignano, 23 maggio 1711

(In latino) Giovanni Domenico e Giovanni Battista Negri, sentendosi lesi con la sentenza del foro albonese dell'8 luglio 1647, pronunziata a favore

di Alvise Scampichio, si rivolgono nella summenzionata data al podestà e capitano di Capodistria che in quel momento si trovava a gestire la giustizia a Dignano. Si lamentano che con tale sentenza i loro interessi vengono seriamente danneggiati. Il podestà-capitano Francesco Maria Malipiero accogliendo il loro ricorso impone al cavaliere Orazio Scampichio di esibire in termine di 10 giorni la citata sentenza e la documentazione inerente ad essa.

31 agosto 1711

I Negri spiegano di essere stati costretti a difendere in seconda istanza i propri beni sottostanti alla *fideicommisso*, in special modo a causa delle intollerabili pretese di Orazio Scampichio, figlio ed erede del fu Alvise, e poi per non avere avvocati per la loro causa nel tribunale di Albona. I motivi del ricorso erano i seguenti:

Il cavaliere Orazio Scampichio tenta di attaccare i beni sotto *fideicommisso* lasciati agli eredi maschi dai testatori Negri: Antonio nel 1589, Giovanni Battista nel 1606 e 1607, dai fratelli Negri del fu Agostin e Marchiò nel 1613.

Orazio vuol trattenere la *zatica* Paradiso in Dubrova lasciata in *fideicommisso* da Marchiò Negri nel 1613.

Lo stesso dicasi per la quarta parte del molino Detris che pure si trova protetta dalla *fideicommisso*.

38-39

1 settembre 1711

Identico al documento scritto a pag. 12 del manoscritto.

40-41

5 settembre 1721

Identico al documento riportato a pag. 13-14 del manoscritto.

4 febbraio 1725

Identico al documento di pag. 15 del manoscritto.

42

4 febbraio 1725

Alvise e Giovanni Paolo, figli di Orazio Scampichio, affermano che Domenico e Giovanni Battista Negri, rispettivamente zio e nipote, contendono il pagamento della dote della loro antenata Isabella Negri, moglie di Alvise Scampichio, istituita ancora nel 1633, e citano a proprio favore la sentenza a legge del 17 settembre 1691 con la quale i beni del dotante Orazio Negri non potevano esimersi dal pagamento della dote. Contestano l'asserzione dei Negri che i beni dei testatori Agostin nel 1556, Antonio 1589, Giovanni Battista 1606 e 1607 fossero soggetti alla *fideicomisso*; a loro dire erano invece beni liberi e perciò deve essere fatta la definitiva liquidazione della dote.

Il *Comandador* Buttorich informa prontamente i Negri della richiesta degli Scampichio.

43-44

4 e 7 febbraio 1725

Documento identico a quello scritto a pag. 19 del manoscritto.

SAŽETAK*PRIJEPOR IZMEĐU OBITELJI NEGRI I SCAMPICCHIO (1556-1725)*

U ostavštini Hermanna Stembergera, koja je pohranjena u Narodnom muzeju u Labinu, nalaze se i dva sveska, jedan u rukopisu, a drugi tiskani, koji se odnose na vrlo dugi spor koji su vodile labinske plemićke obitelji Negri i Scampicchio od 1647. do 1726. Orazio Negri je 21. ožujka 1633. svojeručno napisao ugovor o mirazu i ženidbi, između svoje kćerke Isabelle i Alvisca Scampicchia, kojim je obećao osigurati miraz od 6.000 dukata, što u gotovini, što u nakitu, opremi, nekretninama i u kamatama na uloženi novac i na davanja u pšenici. Brak je sklopljen 1634., a dvanaest godina kasnije, 1646., kada je Orazio bio mrtav, još uvijek dio miraza nije bio isplaćen, pa je njegova udovica Bettina obećala Alviscu da će preuzeti na sebe podmirivanje preostalog dijela miraza. Godinu dana kasnije, 1647. Alvisca je pokrenuo u Labinu sudski spor protiv Bettine i podestat je presudio u njegovu korist. Kasnije su Bettinina djeca, braća Giovanni Battista, Augustin i Marchiò isto preuzeli na sebe podmiriti nedostatni dio miraza iz „ljubavi prema sestri Isabelli i šogoru Alviscu“. Dijelom su to učinili, ali nikad do kraja. Sin i nećak Giovannija Battiste, Giovanni Domenico i Giovanni Battista izvršili su zaokret u sporu. Oni su ponajprije 1691. postigli da oporuke njihovih predaka, koje su uredno bile zapisane u notarskim aktima, nakon javnog izglasavanja dobe u Labinu snagu zakona, a potom su 1711. zatražili od labinskog suda povrat dviju nekretnina: zatke Paradiž kod Martinskog i četvrti dio mlina Detris na rijeci Raši, na barbanskom području. Premda se obitelj Scampicchio oštro tome protivila labinski podestat Zuanne Corner je 1725. presudio u korist Negrijevih. Naime, spomenute nekretnine su oporukama bile zahvaćene pravom tzv. *fideicommissa*, što je značilo da nasljednik nema pravo te nekretnine ni prodati niti otuđiti. Prijepor je potom dospio pred drugostupanjski sud u Kopar, a tamošnji podestat i kapetan Zuanne Renier definitivno je potvrdio labinsku prvostupanjsku presudu.

POVZETEK*SPOR MED DRUŽINAMA NEGRI IN SCAMPICCHIO (1556-1725)*

V zapušćini Ermanna Stembergerja, ki se hrani v Ljudskem muzeju v Labinu, sta shranjeni tudi dve knjižici, prva v rokopisni in druga v tiskani obliki, povezani z dolgoletnim sporom med plemiškima družinama iz Labina Negri in Scampicchio, ki je trajal od leta 1647 do leta 1726. Orazio Negri je 21. marca 1633 sklenil lastnoročno pogodbo o doti in poroki med svojo hčerko Isabello in Alviscem Scampicchiom, s katero je obljubil, da bo zagotovil doto 6.000 ducatov, deloma v gotovini in deloma v obliki nakita, oblačil, nepremičnin in obresti na vloženi kapital in na količino pšenice. Poroko so praznovali leta 1634, dvanaest let kasneje, leta 1646, ko je Orazio umrl, doto še ni bila plačana v celoti, zato je

vdova Bettina obljubila Alviseju, da bo plačala preostali del dote. Leto kasneje, leta 1647, je Alvise tožil Bettino, labinski *podestà* (župan) pa je izdal razsodbo v korist Alviseja. Kasneje so Bettinini sinovi, bratje Giovanni Battista, Augustino in Marchiò prevzeli odgovornost, da preostali del dote izplačajo »iz ljubezni do svoje sestre Isabelle in svaka Alviseja«. Deloma so to tudi storili, vendar nikoli v celoti. Sin in vnuk Giovannija Battiste, Giovanni Domenico in Giovanni Battista, sta spremenila potek spora. Sprva jima je leta 1691 uspelo zagotoviti, da so oporoke svojih prednikov, ki so bile pravilno registrirane v notarskih listinah, po javni razglasitvi postale zakon, nato pa sta leta 1711 na labinsko sodišče vložila zahtevo za vrnitev dveh nepremičnin: posestva Paradiž pri Martinskem in četrtino mlina Detris na reki Raši, ki se nahaja na ozemlju Barbane. Čeprav jima je družina Scampicchio močno nasprotovala, se je labinski župan Zuanne Corner leta 1725 strinjal s potomci družine Negri. Ti nepremičnini sta bili z oporoko dejansko predani kot dediščina, vendar dediči niso imeli pravice ju prodati ali odtujiti. Spor je nato prišel na drugi stopnji na koprsko sodišče, kjer je takratni župan in kapitan Zuanne Benier leta 1726 dokončno potrdil Cornerjevo razsodbo.